

Certificato per la guida dei Ciclomotori

Il DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n.9 prevede che per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo aver frequentato un corso specifico che può essere organizzato o dalle autoscuole o all'interno delle scuole statali

Per poter avere il permesso di condurre ciclomotori si deve essere in possesso dei requisiti fisici e psichici previsti dall'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per il rilascio delle patenti di guida.

Secondo il comma 2 dell'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 25, e successive modificazioni, l'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne casi particolari e ben espliciti, dovrebbe essere effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, tenendo conto dei precedenti morbosità del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia (certificato anamnestico)

Un Gruppo Tecnico istituito presso il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione, con Decreto Dirigenziale del 18.10.2005, ha stabilito che **nella fase di prima applicazione, fino al 1° gennaio 2008, per il rilascio della patente di guida dei ciclomotori viene prevista solo una certificazione sanitaria**, che attesti l'assenza di condizioni psicofisiche tali da risultare di per sé, in maniera assoluta, ostative all'utilizzo del ciclomotore.

Per certificare l'assenza di *condizioni ostative in via di principio all'uso del ciclomotore* è stato individuato il medico di medicina generale del SSN, in ragione della diretta e personale conoscenza delle condizioni anamnestiche e cliniche dei propri assistiti

Nel Decreto non viene rammentato il Pediatra, probabilmente in quanto di norma i soggetti sopra i 14 anni sono assistiti dal Medico di Medicina Generale. Sembra comunque ovvio che se il ragazzo è ancora iscritto al Pediatra, in virtù delle deroghe previste dalle Convenzioni Nazionali, il medico che deve certificare l'idoneità non può che identificarsi nel Pediatra di Famiglia che è l'unico in grado di conoscere eventuali patologie o condizioni fisiche che possano ostacolare la guida del ciclomotore

Ad conferma di quanto detto, nello stesso Decreto Dirigenziale si ricorda che il rilascio dei certificati **deve essere limitato ai propri assistiti "in ragione dei presupposti della conoscenza diretta delle condizioni anamnestiche e cliniche dei richiedenti"**

Ad ulteriore conferma si ricorda che dell'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 25 a proposito dell'accertamento dei requisiti fisici e psichici della patente di guida si fa riferimento al "medico di Fiducia" che viene di norma identificato nel medico di famiglia.

Nessun dubbio quindi che il Pediatra possa essere titolato a rilasciare tale certificato.

Pertanto anche il Pediatra di Famiglia, in virtù delle deroghe previste dalla Convenzioni Nazionale, assistendo soggetti ultraquattordicenni, potrà trovarsi di fronte alla richiesta di tale certificazione.

Nel redigere il certificato si dovrà porre particolare attenzione alla presenza dei requisiti previsti, in quanto con il rilascio della certificazione il medico se ne assume la responsabilità professionale. Nel caso infatti di una certificazione rilasciata a chi non possiede i requisiti di idoneità, può essere ipotizzabile che in caso di incidente attribuibile alle condizioni psico-fisiche del guidatore, il medico certificatore possa essere considerato corresponsabile, per colpa o per dolo, con conseguenze civilistiche ben immaginabili.

COME SI FA IL CERTIFICATO?

Il certificato va rilasciato solamente ai propri assistiti , “in ragione dei presupposti della conoscenza diretta delle condizioni anamnestiche e cliniche dei richiedenti”.

Per il rilascio del certificato il pediatra deve constatare l'assenza di condizioni che escludono l'idoneità alla guida secondo le previsioni del Codice della Strada. In particolare

- presenza di deficit visivi ed uditivi, **che comportando grave ipovisione o grave ipoacusia non correggibile**
- presenza di affezioni cardiovascolari che, in relazione ai rischi e pericoli addizionali connessi alla guida di ciclomotori, risultino **per la loro gravità incompatibili con la guida in sicurezza di tali mezzi**
- presenza di complicazioni diabetiche oculari, nervose o cardiovascolari, **di entità tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione**
- presenza di gravi malattie endocrine **di entità tale da compromettere la sicurezza della guida**
- presenza di postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico , di malattie del sistema nervoso centrale e periferico quali: encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare e/o a disturbi miotonici, **se in stato avanzato e con funzione degli arti compromessa in maniera tale da pregiudicare la sicurezza della guida impedendo l'uso dei comandi del mezzo**
- presenza di epilessia che abbia dato luogo a crisi comiziali **nell'ultimo biennio**
- presenza di malattie psichiche con turbe psichiche in atto, ritardo mentale grave, psicosi o turbe della personalità quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida.
- sussistenza di stati attuali di dipendenza da alcol, stupefacenti o sostanze psicotrope o da altre sostanze capaci di compromettere l'idoneità alla guida
- presenza di gravi malattie del sangue, **di gravità tale da risultare incompatibili con la guida in sicurezza**
- presenza di insufficienza renale grave **non positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto.**

Da fare particolare **attenzione alla presenza dei requisiti visivi e uditivi:**

- Per i **requisiti visivi** dovrà essere presente un senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, la visione binoculare e un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno.
- Per i **requisiti uditivi** :si dovrà accertare che ciascun orecchio percepisca la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.

In presenza di una delle condizioni indicate, il certificato va comunque redatto, riportando ovviamente la valutazione di non idoneità, al fine di consentire la possibilità di ricorso alla Commissione Medica Provinciale per la revisione del giudizio.

Il certificato deve essere in bollo, va aggiunta cioè una marca da bollo di 14,62 €

La marca può essere messa e annullata anche dal Genitore

Non è previsto allegare una foto al certificato e annullarla con il timbro. Questa modalità era prevista nelle prime linee guida uscite, ma contemplata nelle più recenti linee guida e non richiesta dagli uffici della Motorizzazione civile.

Il rilascio del Certificato è a pagamento e al pari dei certificati per l'idoneità alla guida di moto e altri autoveicoli non vi si applica l'IVA.

Di seguito sono riportati i modelli della scheda anamnestica e del certificato da rilasciare.

SCHEMA ANAMNESTICA

Nome **Cognome**

Deficit visivo

assente presente compatibile con la guida incompatibile con la guida

Deficit uditivo

assente presente compatibile con la guida incompatibile con la guida

Affezioni cardiovascolari

assenti presenti compatibili con la guida incompatibili con la guida

Complicanze del diabete

assenti presenti compatibili con la guida incompatibili con la guida

Malattie endocrine

assenti presenti compatibili con la guida incompatibili con la guida

Malattie del sistema nervoso

assenti presenti compatibili con la guida incompatibili con la guida

Efficienza degli arti compatibile - **non compatibile** con l'uso dei comandi del veicolo

Epilessia

assente presente compatibile con la guida incompatibile con la guida

Malattie psichiche

assenti presenti compatibili con la guida incompatibili con la guida

Malattie del sangue

assenti presenti compatibili con la guida incompatibili con la guida

Assunzione di sostanze psicoattive

assente presente

Dichiarazione del richiedente

In qualità di esercente la patria potestà, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver fornito tutte le informazioni in mia conoscenza utili a definire lo stato di salute di mi.. figli., in particolare dichiaro che non fa abuso di alcolici, di sostanze stupefacenti o psicotrope e che non ha avuto crisi epilettiche negli ultimi due anni.

Data

Firma del richiedente o di chi ne esercita la patria potestà

Certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

Marca da bollo 14,62€

CERTIFICO CHE

Nome.....Cognome.....

nato a..... il.....

sulla base delle risultanze anamnestico-cliniche, secondo le linee guida predisposte dal Ministero della Salute, è **in possesso** delle condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore

Luogo e data

Firma e timbro

Dichiarazione del richiedente

In qualità di esercente la patria potestà, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver fornito tutte le informazioni in mia conoscenza utili a definire lo stato di salute di mi.. figli., in particolare dichiaro che non fa abuso di alcolici, di sostanze stupefacenti o psicotrope e che non ha avuto crisi epilettiche negli ultimi due anni.

Data

Firma del richiedente o di chi ne esercita la patria potestà

Certificato di NON idoneità alla guida di ciclomotori

CERTIFICO CHE

Nome.....Cognome.....

nato a..... il.....

sulla base delle risultanze anamnestico-cliniche, presenta un quadro clinico anamnestico tale da **non** consentire di esprimere giudizio di **idoneità** sulla base delle linee guida predisposte dal Ministero della Salute.

Resta salva la possibilità di chiedere la revisione del giudizio secondo la vigente normativa, alla Commissione Provinciale Patenti Speciali.

Luogo e data

Firma e timbro